

	Protocollo "231/01"	Codice:		
Emesso da:	Esercizio delle Funzioni di Controllo e di Vigilanza	Data: 31/03/08	Versione:	Pagina: 1 di 10

Esercizio delle Funzioni di Controllo e di Vigilanza

Protocollo per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 2625 e 2638 c.c.

Impedito controllo

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Situazione Revisione			
Ver	Data emission e	Motivazione della revisione	Autore
01			

Strutture richiamate nel protocollo	Collegio Sindacale, Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Segreteria del Consiglio di Amministrazione, Direzione Generale, Area Amministrazione, Finanza e Controllo, Direzione Legale e Contratti, Area Internal Auditing, altre Aree competenti per materia.
--	--

Firma	Data	Firma	Data	Firma	Data
		Responsabile: Organismo			
Responsabile:		Firma			
		Responsabile:			
REDAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

	Protocollo “231/01”	Codice:		
Emesso da:	Esercizio delle Funzioni di Controllo e di Vigilanza	Data: 31/03/08	Versione:	Pagina: 2 di 10

Indice

1. GENERALITÀ	3
1.1 SCOPO	3
1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE	4
1.3 DEFINIZIONI	4
1.4 RIFERIMENTI PRINCIPALI	5
1.5 IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)	5
1.6 OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)	5
1.7 COMPORTAMENTI GENERALI	6
2. MODALITÀ OPERATIVE E RESPONSABILITÀ	7
2.1 OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA EX ART. 2638 C.C.	7
2.1.1. COMUNICAZIONI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE O FINANZIARIA.....	7
2.1.2. VISITE ISPETTIVE DA PARTE DI UNA AUTORITÀ DI VIGILANZA	8
2.2 IMPEDITO CONTROLLO DEI SOCI EX ART. 2625 C.C.	8
2.3 IMPEDITO CONTROLLO DEL COLLEGIO SINDACALE EX ART. 2625 C.C.	9
2.4 IMPEDITO CONTROLLO DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE EX ART. 2625 C.C.....	10

	Protocollo “231/01”	Codice:		
Emesso da:	Esercizio delle Funzioni di Controllo e di Vigilanza	Data: 31/03/08	Versione:	Pagina: 3 di 10

1. Generalità

1.1 Scopo

Il seguente protocollo, parte integrante del Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs. 231/01, fornisce linee guida in merito alle regole di condotta da tenere da parte degli Amministratori, del Direttore Generale, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (qualora questa figura venga introdotta nello Statuto Rai Cinema), dei Sindaci e degli altri soggetti sottoposti a vigilanza, in relazione ai rapporti intrattenuti con Autorità pubbliche di vigilanza derivanti da obblighi di legge, al fine di prevenire la commissione del reato di “ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza” di cui all’art. 2638 c.c., espressamente richiamato dall’art.25^{ter} del decreto stesso. Lo stesso protocollo è volto a regolare i comportamenti degli Amministratori nei confronti dei soci e di altri organi di controllo, quali il Collegio Sindacale e la società di revisione nell’esercizio delle proprie funzioni, al fine di prevenire la commissione del reato di “impedito controllo” di cui all’art. 2625 c.c. espressamente richiamato dall’art.25^{ter} del D.Lgs.231/01.

In tale ottica, il presente protocollo configura i comportamenti che la Società dovrà osservare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nelle seguenti circostanze:

- trasmissione di dati/comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità di vigilanza;
- presentazione di documenti/informazioni in occasione di ispezioni, contestazioni ed accertamenti da parte delle *Authorities* o di istanze o comunicazioni rese alle stesse;
- presentazione di documenti/informazioni in occasione di audizioni presso le stesse;
- accesso ai dati ed alle informazioni da parte della società di revisione durante lo svolgimento dell’attività di revisione o nelle altre operazioni previste dalle norme di legge;
- trasmissione di informazioni su specifica richiesta indirizzata dai soci al Consiglio di Amministrazione;
- accesso ai dati ed alle informazioni da parte dei soci e del Collegio Sindacale (o degli altri organi di controllo) nell’esercizio dell’attività di controllo ad essi demandate

	Protocollo “231/01”	Codice:		
Emesso da:	Esercizio delle Funzioni di Controllo e di Vigilanza	Data: 31/03/08	Versione:	Pagina: 4 di 10

1.2 Campo di applicazione

La procedura si applica agli Amministratori, al Direttore Generale (ai sensi dell'art. 2396, per i profili di rispettiva competenza nella gestione aziendale) e agli altri soggetti richiamati negli articoli 2625 e 2638 c.c.¹, i quali con il loro comportamento:

- occultano documenti, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ed alla società di revisione;
- espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a determinati obblighi nei confronti delle stesse;
- non adempiono in tutto o in parte agli obblighi di comunicazione cui sono tenuti ed occultano informazioni relative alla predetta situazione.

1.3 Definizioni

PAROLE CHIAVE	DEFINIZIONI
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI	Figura introdotta con la Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”), art. 14, lettera n), per le società quotate in borsa nelle quali lo statuto ne prevede le modalità di nomina, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.
ORGANI DI CONTROLLO	Si intendono tutti quei soggetti od organismi previsti dalla Legge per lo svolgimento dell'attività di controllo.
AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA	Tutte le Autorità che, in forza del ruolo esercitato, sono legittimate a richiedere informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo sono considerate Autorità di vigilanza rilevanti: <ul style="list-style-type: none"> - Corte dei Conti - Commissione parlamentare di vigilanza - Autorità Garante della concorrenza del mercato - Autorità garante per le comunicazioni

¹ nonché ai sensi dell'art. 2639, comma 1, c.c., ai soggetti tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata e a chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, salvo il concorso nel reato ex art. 110 c.p.

	Protocollo “231/01”	Codice:		
Emesso da:	Esercizio delle Funzioni di Controllo e di Vigilanza	Data: 31/03/08	Versione:	Pagina: 5 di 10

1.4 Riferimenti principali

- Modello di Organizzazione e di Gestione ex D. Lgs 231/01, Parte Speciale sez. IV , reati societari;
- Codice etico RAI;
- Legge n. 112 del 2004;
- Codice civile;
- Codice penale;
- Statuto RAI CINEMA.

1.5 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

1.6 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette società previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

	Protocollo “231/01”	Codice:		
Emesso da:	Esercizio delle Funzioni di Controllo e di Vigilanza	Data: 31/03/08	Versione:	Pagina: 6 di 10

1.7 Comportamenti generali

In ogni attività, direttamente connessa ai rapporti con gli organi di controllo e con le *Authorities*, il comportamento dei soggetti coinvolti deve essere improntato al rispetto delle leggi dello Statuto societario e dei principi contenuti nel Codice Etico RAI che forma, parte integrante del presente protocollo, nel rispetto del ruolo e delle responsabilità assegnate.

Il presente protocollo illustra, in forma più circostanziata i comportamenti da tenere nei rapporti con gli organi di controllo e con le Autorità di Vigilanza in modo da assicurare la dovuta trasparenza e la corretta, completa e veritiera informazione agli stessi, ai sensi delle norme richiamate ai punti 1.5 e 1.6.

In particolare premesso che la società agisce sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti cui è sottoposta ed assolve a tutti gli obblighi informativi nei confronti delle Autorità vigilanti:

- qualunque richiesta scritta o verbale proveniente dalle predette Autorità dovrà essere soddisfatta nel rispetto dei termini richiesti e comunque nel più breve tempo possibile;
- i dati contenuti nella documentazione richiesta devono essere completi e veritieri e devono essere validati dal Responsabile della Direzione competente per materia;
- la eventuale carenza di informazioni deve essere adeguatamente motivata;
- tutte le segnalazioni periodiche alle Autorità previste da leggi e regolamenti devono essere effettuate nel rispetto delle scadenze stabilite;
- nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle Direzioni ispezionate la massima collaborazione utile all'espletamento degli accertamenti; in particolare devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'Autorità di vigilanza;
- gli Amministratori sono tenuti a fornire le informazioni richieste dal Collegio Sindacale nell'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge;
- gli Amministratori devono astenersi dall'influenzare le Direzioni coinvolte per il supporto documentale al fine di alterare fatti di gestione o dati economico patrimoniali;
- gli Amministratori non possono ostacolare le attività di collaborazione tra gli organi di controllo..

Nel caso il Responsabile Interno ex D.Lgs 231/01 della Direzione competente ravvisi la possibilità della commissione di alcuno dei reati ex D.Lgs 231/01, si dovrà attenere a quanto definito nel protocollo “*Gestione del Contenzioso*” al punto 2.1 “*Ipotesi di reato ex D.Lgs 231/01*”.

	Protocollo “231/01”	Codice:		
Emesso da:	Esercizio delle Funzioni di Controllo e di Vigilanza	Data: 31/03/08	Versione:	Pagina: 7 di 10

2. Modalità operative e responsabilità

Il presente protocollo dovrà essere modificato nella ipotesi di nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con l'attribuzione dei compiti specifici ex art. 14, lettera n) della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), qualora la Rai venga quotata in borsa.

2.1 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza ex art. 2638 c.c.

2.1.1. Comunicazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria

Oggetto del presente protocollo sono le informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dovute a norma di legge, ovvero le eventuali richieste integrative delle Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni.

UNITÀ – RUOLI	FASI – RESPONSABILITÀ
<p><i>CdA e DG</i></p> <p><i>Segreteria del CdA</i></p> <p><i>Direzione Generale</i></p> <p><i>Area Amministrazione, Finanza e Controllo</i></p> <p><i>Altre eventuali Aree Competenti per materia</i></p>	<p>1. Obblighi informativi ex art. 2638 c.c.</p> <p>Il CdA è deputato ad adempiere gli obblighi informativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, di concerto con il Direttore Generale.</p> <p>Le Autorità di Vigilanza inviano le richieste di informative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di norma al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale che, anche per il tramite delle strutture tecniche di supporto alle attività d'istituto (Segreteria del Consiglio di Amministrazione), inoltrano tali richieste alla Direzione Generale che è l'interfaccia aziendale di riferimento per i rapporti con le Autorità di Vigilanza.</p> <p>I contenuti informativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria sono di competenza dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo che, su richiesta della Direzione Generale, provvede tempestivamente a fornire le informazioni dovute secondo le norme stabilite dalla legge.</p> <p>Qualora le informazioni richieste siano di natura extracontabile ovvero non siano desumibili direttamente dalle risultanze contabili, la Direzione Generale provvede alla raccolta delle informazioni necessarie presso le Aree aziendali competenti per materia.</p> <p>Dell'eventuale impossibilità di adempiere in tutto od in parte l'obbligo informativo devono essere tempestivamente informati il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Direttore Generale e l'O.d.V.</p>

	Protocollo “231/01”	Codice:		
Emesso da:	Esercizio delle Funzioni di Controllo e di Vigilanza	Data: 31/03/08	Versione:	Pagina: 8 di 10

<p><i>CdA e DG</i></p> <p><i>Area Legale e Contratti</i></p>	<p>2. Richieste integrative inerenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria</p> <p>In caso di richiesta da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, di informazioni integrative o modificative rispetto agli obblighi di legge e alle consuetudini instaurate, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale valutano, eventualmente con il supporto di competenza dell'Area Legale e Contratti, la legittimità e/o l'opportunità della richiesta, e provvedono, se del caso, ad avviare l'iter procedurale di cui sopra.</p>
--	---

2.1.2. Visite ispettive da parte di una Autorità di Vigilanza

In merito alle regole da rispettare in occasione di visite ispettive da parte di una Autorità di Vigilanza si rinvia all'apposita procedura “Gestione del Precontenzioso”.

2.2 Impedito controllo dei soci ex art. 2625 c.c.

Oggetto del presente protocollo sono le segnalazioni formali dei soci circa ostacoli o impedimenti da parte delle Direzioni competenti alle richieste di informazioni o consultazione di documentazione.

UNITÀ - RUOLI	FASI – RESPONSABILITÀ
<p><i>Soci</i> <i>OdV CdA</i></p> <p><i>DG</i> <i>Area Legale e Contratti</i> <i>Internal Auditing</i> <i>Altre Aree interessate</i></p>	<p>1. Segnalazioni da parte dei soci</p> <p>Ai fini della prevenzione del reato di “Impedito Controllo”, in relazione al potere riconosciuto in capo ai soci ed agli Organi Sociali, tutte le notizie e le consultazioni richieste a norma dell'art. 2476 c.c. sono indirizzate dai soci al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che provvede ad informare della richiesta anche l'Amministratore Delegato e l'OdV.</p> <p>Gli stessi provvedono a darne comunicazione al Direttore Generale che per il tramite della Direzione Staff del Direttore Generale, dopo aver valutato preventivamente la legittimità delle richieste, anche con il supporto della Area Legale e Contratti e di altre Aree interessate, decide, considerati i profili di competenza il coinvolgimento dell'Area Internal Auditing.</p>
<p><i>Area interessata</i></p> <p><i>OdV Internal Auditing</i> <i>DG Soci Collegio Sindacale</i> <i>CdA</i></p>	<p>2. Indagine informativa</p> <p>Il Responsabile Interno dell'Area interessata ex D. Lgs 231/01 è tenuto ad inviare, a seguito della richiesta, una dettagliata informativa con l'indicazione di tutti gli elementi rilevanti in merito alla contestazione pervenuta.</p> <p>L'O.d.V., con la eventuale collaborazione dell'Area Internal Auditing, provvede quindi a constatare la sussistenza dell'asserito impedito controllo, informandone il Direttore Generale, i Soci, il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione.</p>

	Protocollo “231/01”	Codice:		
Emesso da:	Esercizio delle Funzioni di Controllo e di Vigilanza	Data: 31/03/08	Versione:	Pagina: 9 di 10

2.3 Impedito controllo del Collegio Sindacale ex art. 2625 c.c.

A norma di legge il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento (art. 2403, comma 1, c.c.).

Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale (art. 2403bis, comma 2, c.c.).

Le modalità operative indicate di seguito rilevano nell'ipotesi di contestazioni formali da parte del Collegio Sindacale inerenti possibili ostacoli alle attività di vigilanza e di controllo di propria competenza.

UNITÀ - RUOLI	FASI – RESPONSABILITÀ
<p><i>Collegio Sindacale OdV CdA</i></p> <p><i>DG Area Legale e Contratti Internal Auditing</i></p>	<p>1. Segnalazioni da parte del Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale che, nello svolgimento della propria attività, ravvisi un comportamento censurabile ai sensi dell'art. 2625 c.c., provvede ad informare senza indugio l'OdV, il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato.</p> <p>Gli stessi provvedono a darne comunicazione al Direttore Generale, dopo aver valutato la legittimità della richiesta, anche con il supporto dell'Area Legale e Contratti e di altre Aree interessate, decide, considerati i profili di competenza il coinvolgimento dell'Area Internal Auditing.</p>
<p><i>Area interessata</i></p> <p><i>OdV Internal Auditing DG Soci Collegio Sindacale CdA</i></p>	<p>2. Indagine informativa Il Responsabile Interno dell'Area interessata ex D. Lgs 231/01 è tenuto ad inviare, a seguito della richiesta, una dettagliata informativa con l'indicazione di tutti gli elementi rilevanti in merito alla contestazione pervenuta.</p> <p>L'O.d.V., con la eventuale collaborazione dell'Area Internal Auditing, provvede quindi a constatare la sussistenza dell'asserito impedito controllo, informandone il Direttore Generale, i Soci, il Collegio Sindacale e per conoscenza il Consiglio di Amministrazione.</p>

	Protocollo “231/01”	Codice:		
Emesso da:	Esercizio delle Funzioni di Controllo e di Vigilanza	Data: 31/03/08	Versione:	Pagina: 10 di 10

2.4 Impedito controllo della Società di revisione ex art. 2625 c.c.

Le attività in relazione alle quali può potenzialmente emergere una fattispecie di impedito controllo da parte di una società di revisione possono riguardare:

- revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato;
- controllo contabile (art. 29.1 Statuto RAI CINEMA);
- controllo ex art. 2501 c.c. (congruità del rapporto di con cambio in occasione di fusioni);
- controllo dell'acconto sui dividendi ex art. 2433 c.c..

Le modalità operative indicate di seguito rilevano nell'ipotesi di contestazioni formali da parte della società di revisione inerenti a possibili ostacoli alle attività di controllo di propria competenza.

UNITÀ - RUOLI	FASI – RESPONSABILITÀ
Società di revisione CdA OdV DG Area Legale e Contratti Internal Auditing Altre Aree interessate Collegio Sindacale	1. Segnalazioni da parte della Società di revisione Eventuali segnalazioni di possibili ostacoli allo svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza sono indirizzate dalla società di revisione al Collegio Sindacale all'OdV e per conoscenza al Consiglio di Amministrazione. Gli stessi provvedono a darne comunicazione al Direttore Generale, dopo aver valutato la legittimità della richiesta, anche con il supporto dell'Area Legale e Contratti e delle Aree interessate, decide, considerati i profili di competenza il coinvolgimento dell'Area Internal Auditing e contestualmente informa il Collegio Sindacale.
Area competente OdV Internal Auditing CdA DG Soci Collegio Sindacale	2. Indagine informativa Il Responsabile Interno dell'Area competente è tenuto a predisporre una dettagliata informativa con l'indicazione di tutti gli elementi rilevanti in merito alla contestazione pervenuta. L'O.d.V., con la eventuale collaborazione dell'Area Internal Auditing, provvede quindi a constatare la sussistenza dell'asserito impedito controllo, informandone il Direttore Generale, i Soci, il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione.